



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N. 60
Data di registrazione 19/09/2024

OGGETTO : DEROGA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DELL'ARTISTA "ACHILLE LAURO" DI SABATO 28 SETTEMBRE 2024

IL SINDACO

Premesso:

- che con Determinazione n. 708 del 20.07.2024 è stato affidato il servizio di organizzazione, gestione e realizzazione del concerto dell'artista Achille Lauro per il giorno 28/09/2024 alla ditta "Mota di Andrea Pica"
- che l'evento sopraccitato può rappresentare una rilevante diffusione sonora;

Vista la richiesta prot. 15020 del 09.09.2024 presentata dalla Ditta "Mota di Andrea Pica", organizzatrice dell'evento, avente oggetto "*Concerto Achille Lauro 28/9 - Richiesta deroga emissioni acustiche*"

Atteso che in occasione della manifestazione di cui in premessa, è prevista l' emissione di musica ad alto volume attraverso apparecchi di amplificazione acustica;

Ravvisata la necessità di intraprendere iniziative finalizzate alla regolamentazione delle emissioni sonore con l'intento di prevenire fenomeno di intolleranza soprattutto nei cittadini residenti nelle zone limitrofe gli eventi musicali, derogando ai valori limite massimi e di accettabilità del livello acustico di cui alla normativa vigente per i sensi e gli effetti dell' art. 6, comma 1 lettera h) della legge n.447/1995, considerato che trattasi di manifestazione a carattere temporaneo;

Visti:

- D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";
- D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 che regola la gestione dell'inquinamento acustico ambientale nel territorio della Regione Sardegna;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- D. Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
- D. Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico", a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- La propria precedente Ordinanza n. 24 del 11.06.2021 avente oggetto “Regolamentazione delle attività musicali all’interno e all’esterno dei Pubblici Esercizi”

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazione temporanea svolta in luogo pubblico e aperto al pubblico, nella quale l’esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata al **giorno 28 settembre 2024 dalle ore 21.00 alle ore 01:00 del giorno 29.09.2024**, ai sensi dell’ art. 7, comma 7 sexies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 , coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 di modifica dell’art. 38 bis del DL 76/2020 in materia di semplificazioni per il pubblico spettacolo (SCIA 1000);

Considerata la rilevanza dell’evento in termini di partecipazione e la necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche lavorative;

Richiamato l’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;

Riconosciuta in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale, si rende necessario disciplinare specificatamente per la giornata la diffusione sonora e musicale nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all’esterno in occasione della manifestazione sopra indicata;

Ritenuto pertanto che le considerazioni sopra esposte giustificano, limitatamente all’arco temporale compreso **dalle ore 21.00 del giorno 28.09.2024 alle ore 01:00 del giorno 29.09.2024**, il ricorso all’adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;

Richiamato l’art. 9 della L. 447/1995 che attribuisce alla facoltà del Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di inquinamento acustico;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l’art. 54;

ORDINA

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui integralmente richiamati :

1. Di autorizzare gli organizzatori della manifestazione denominata “Concerto Achille Lauro” che si terrà nel giorno **28 settembre 2024** presso **Piazza Gallura** in **San Teodoro**, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l’effettuazione di intrattenimenti musicali **dalle ore 21.00 del giorno 28.09.2024 alle ore 01:00 del giorno 29.09.2024**;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente ordinanza in deroga alle disposizioni vigenti avrà validità per l’area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica;

DISPONE

che la Polizia Locale e tutti gli Agenti delle Forze dell’Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra , ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

la pubblicazione della presente ordinanza sull’ albo pretorio online del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

che copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- *alla Prefettura di Nuoro*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- *alla Questura - Commissariato di Siniscola;*
- *alla Stazione Carabinieri di San Teodoro;*
- *al Comando di Polizia Locale in sede;*
- *alla Compagnia Barracellare di San Teodoro*

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000. È comunque fatta salva l'applicazione dell'art.650 c.p. qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di Legge;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034 ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Sindaco
DERETTA RITA / Namirial S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente